

N. 010712 DI REP.

DEL - 8 OTT. 2009



Convenzione

Tra

INFO s.r.l.

e

Regione Puglia

**per l'affidamento di servizi di coordinamento editoriale relativi alla
pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa,
quotidiani nazionali e locali**



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Carsofe)**

CONVENZIONE

tra

società a responsabilità limitata denominata **INFO s.r.l.** (di seguito per brevità "Fornitore") con sede legale in Barletta, Via S. Antonio n. 28/30, Codice fiscale 04656100726 e partita IVA 05549990728, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bari al n. 04656100726, in persona del Signor **Stefano CRUDELE**, nato a Barletta il 20 febbraio 1960, in qualità di procuratore speciale del fornitore, munito dei poteri di rappresentanza del fornitore medesimo, giusta atto della dott.ssa Palumbo Davida, notaio in Barletta, repertorio n. 36368 – raccolta 6566, munito dei relativi poteri

e

Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Affari Generali – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via dei Caduti di tutte le Guerre n. 15, in Persona del Signor **Domenico CONSOLE**, Dirigente del predetto Servizio Affari Generali, nel seguito per brevità anche denominata "Regione" e/o Centrale di Committenza

Premesso

1. che l'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) sulla società dell'informazione siglato il 4 Agosto 2004 tra il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia prevede l'attivazione, a livello sperimentale, di una Centrale di Acquisto Territoriale, denominata "EmPULIA", funzionale al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica regionale e di modernizzazione dei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni locali;
2. che la fase di sperimentazione è disciplinata con delibera di Giunta Regionale (in seguito D.G.R.) n. 1381/2007 con la quale si autorizza il Dirigente del Settore Affari Generali dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva a provvedere a tutti gli atti necessari all'indizione, realizzazione e aggiudicazione delle procedure d'acquisto sperimentali attivate all'interno del progetto EmPULIA;
3. che il Settore Affari Generali, nell'ambito delle attività sperimentali di EmPULIA, ha ritenuto opportuno procedere, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., all'indizione di una gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione – quadro per l'affidamento di servizi "di


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se non materialmente allegati: il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, l'Allegato "1" (Documenti), l'Allegato "2" (Offerta Tecnica – Capitolato Tecnico), l'Allegato "3" (Schema di Offerta Economica e Giustificazioni), l'Allegato "4" (Schema di Convenzione),
3. L'Offerta Economica è allegata al presente atto sotto la lettera A).

Art. 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) Stazione Appaltante: la Regione Puglia – Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione – Servizio Affari Generali;
 - b) Fornitore: l'impresa ovvero il Raggruppamento temporaneo di Imprese ovvero il Consorzio risultato aggiudicatario dell'appalto e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - c) Aderente: ciascuna delle Amministrazioni ed Enti regionali, Enti Locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale ed altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Puglia che aderisce alla presente Convenzione;
 - d) Centrale di Committenza: un'Amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatari, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori;



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Corsale)

e) Convenzione: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati;

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Servizi, sono regolati in via graduata:

- a) dal codice civile (art. 1470 e ss.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ove compatibili con quanto statuito dalle presenti disposizioni le quali, comunque, non modificano la disciplina generale inderogabile sull'autonomia negoziale delle parti del Codice Civile;
- b) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dalle disposizioni, in vigore per gli Aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e dalla disciplina degli appalti pubblici.

Articolo 4

Oggetto

1 La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Servizi, per i servizi di coordinamento editoriale relativi alla

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(*Domènico Console*)

pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa, quotidiani nazionali e locali.

- 2 Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Aderenti a prestare i di coordinamento editoriale relativi alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa, quotidiani nazionali e locali, con le caratteristiche e modalità indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato "2"), sino alla concorrenza del limite di importo aggiudicato e nelle quantità indicate nel documento Allegato 3 – Offerta Economica;
- 3 I servizi cui il Fornitore si obbliga dovranno avere le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato "2").
- 4 La fornitura di cui alla presente Convenzione e di cui ai singoli ordinativi non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le amministrazioni contraenti, ad esclusione della sola Regione Puglia, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse forniture anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
- 5 La Regione Puglia, in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni ed ai corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni ed ai medesimi corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

Articolo 5 Durata

1. La presente Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale gli Aderenti possono emettere utilmente gli Ordinativi di Servizi, la cui esecuzione resta regolata dalla presente Convenzione anche se avrà luogo oltre detto periodo.



[Handwritten signature]

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)**

3. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo, la Regione Puglia si riserva di chiedere al Fornitore, alle stesse condizioni ed al medesimo importo di aggiudicazione, di incrementare l'importo massimo fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 11 del R.D. 2440/1923.
4. La Convenzione potrà essere prorogata fino a ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Regione Puglia, da inviare al Fornitore, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento massimo del medesimo.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 6 **Utilizzazione della Convenzione**

1. Gli Aderenti sono tenuti ad utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Servizi, nei quali verranno indicate le quantità e la configurazione dei servizi richiesti, oltre che il luogo di consegna dei supporti cartacei e/o elettronici che incorporano i documenti finali preparati dal Fornitore ed il nome del responsabile interno cui il Fornitore dovrà rivolgersi.
2. Dopo l'avvenuta stipula della Convenzione, il rapporto contrattuale si intende instaurato in via esclusiva tra il Fornitore e gli Aderenti.

Articolo 7 **Modalità di esecuzione degli Ordinativi di Servizi**

1. Gli Ordinativi di Servizi sono emessi dagli Aderenti mediante l'utilizzo degli appositi moduli disponibili sul portale www.empulia.it, cui si rimanda per una descrizione dettagliata delle procedure di acquisto "on line".
2. In caso di malfunzionamento del portale di cui al comma precedente, gli Aderenti potranno effettuare ordinativi tramite servizio postale e/o telefax, effettuando apposita comunicazione alla Centrale di Committenza.


DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Consolet)

Articolo 8

Erogazione dei servizi e verifiche

1. Il Fornitore si impegna a eseguire i servizi alle Amministrazioni Aderenti entro le date concordate, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Servizi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
2. I servizi, oggetto della fornitura di erogazione, devono avere le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico di gara (Allegato "2"), cui si rinvia espressamente.
3. L'Amministrazione Aderente, pertanto, verificherà il rispetto del criterio di rotazione e di quanto erogato e consegnato sia conforme all'Ordinativo di Servizio.

Articolo 9

Condizioni dei servizi e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si renderà necessaria per l'adempimento degli stessi o, comunque, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Servizi, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Servizio da ciascuno emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Aderenti, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo rischio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(*Dominico Console*)

- d) consentire agli Aderenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Servizi ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Aderenti, per quanto di rispettiva competenza.
2. Le comunicazioni concernenti bandi e avvisi destinati alla GUEE, alla GURI al BURP e agli organi di stampa vengono effettuate a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che le stesse perdano la loro integrità, consistenza durante la trasmissione ai citati destinatari.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Puglia, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture prestate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascun Aderente, per quanto di rispettiva competenza, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.
5. La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, della/e Amministrazione/i Aderente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Regione Puglia entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Donatopico Console)

in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Servizi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Articolo 12 **Informazioni sugli acquisti - reporting**

E' fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili alla Stazione Appaltante, o a Terzi da essa autorizzati, con periodicità bimestrale (se richiesto anche su supporto elettronico), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, i seguenti dati relativi alle prestazioni contrattuali:

- Amministrazione ordinante;
- Oggetto e tipologia di procedure di gara cui i servizi erogati sono connessi;
- Date di effettuazione degli ordini;
- Date di trasmissione delle comunicazioni (bandi, avvisi, ecc.);
- Date di pubblicazione delle comunicazioni (bandi, avvisi, ecc);
- Date di accettazione dell'Aderente;
- Data di emissione fatture delle prestazioni;


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Consolet)

- Eventuali contestazioni da parte degli Aderenti e mancate accettazioni per erogazione di servizi non conformi oppure non erogati;
- Ritardi nei pagamenti da parte degli Aderenti.

Articolo 13 Ruolo della Regione Puglia


Salvo quanto oltre disposto, la Regione Puglia, in veste di Centrale di Committenza, potrà assumere un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Servizi.

Articolo 14 Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dal singolo Aderente, in forza degli Ordinativi di Servizi che dovessero essere effettuati, è da determinarsi, sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione d'offerta di cui all'Allegato "3" del presente atto.
2. Il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti degli Aderenti.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
4. I prezzi definitivi, per i servizi di cui al presente appalto sono quelli indicati nella busta "C" -Offerta Economica- presentata dall'aggiudicatario ai fini della procedura di cui trattasi.

Articolo 15 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo a cadenza mensile, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, nonché nel presente atto.

2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei servizi effettivamente prestati, comunque non contestati, riferiti ai periodi di fatturazione nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia. Di tali prestazioni il Fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato "2"), cui si rimanda espressamente.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione ed ai singoli servizi cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita agli Aderenti.
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Fornitore IBAN IT91Z0100541350000000012312, presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Barletta
5. In caso di ritardato pagamento oltre i suddetti termini, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura della prestazione dei servizi previsti nella presente Convenzione e nei singoli ordinativi di servizi, a pena di risoluzione e risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa.

Articolo 16 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Penali

1. Qualora il Fornitore, per cause non imputabili all'Amministrazione Aderente, non ottemperasse a quanto previsto nei precedenti artt. 8, 9, 10 e 12 e mancasse o, comunque, ritardasse la prestazione dei servizi di cui alla presente Convenzione rispetto ai termini previsti, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pubblicazione del testo come approvato dal Committente e con lo stesso concordato, verrà applicata una penale pari a € 200,00/giorno (euro duecento/giorno).
2. La tardiva o mancata pubblicazione o il non rispetto del criterio di rotazione delle testate costituirà grave inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Pertanto il Committente, fermo restando il risarcimento del danno, potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'impresa è tenuta a far pervenire alla Stazione Appaltante copia autenticata di un valido certificato. Ove la durata del certificato non esuberi il termine di fine esecuzione della presente convenzione, il Fornitore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante analogo certificato la cui scadenza superi il termine di fine esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione.

2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, costituita in una delle forme stabilite dalla L. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori Ordinativi di Servizi degli Aderenti.
3. Tale cauzione definitiva dovrà quindi essere prestata:
 - 1 in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;
 - 2 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - essere incondizionata e irrevocabile;
 - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Aderente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, cod. civ.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Servizi ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Aderenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia prestata opera nei confronti degli Aderenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Servizi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

7. La garanzia opera fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 19 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, gli Aderenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Servizi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

Articolo 20 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi individuate dalla presente Convenzione, la Regione Puglia e gli Aderenti senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di Servizi, qualora avvenga il superamento del limite massimo di 5 rilevazioni di esiti negativi delle verifiche tecniche effettuate.
2. Gli Aderenti contraenti potranno, altresì, risolvere la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di Servizi ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, in caso di reiterate rilevazioni di problemi tecnici a seguito di verifiche.
3. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno né per sé né per gli Aderenti, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) inosservanza di quanto prescritto al successivo art. 24 della presente Convenzione;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Ordinativo di Servizi, ai sensi del successivo articolo 23;
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia e/o gli Aderenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21 Variazioni della Fornitura




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(*Domenico Console*)

1. Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione della fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire l'erogazione dei servizi offerti, il Fornitore si impegna a metterne immediatamente al corrente la Stazione Appaltante.

Articolo 22

Recesso

1. Gli Aderenti hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Servizi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine minimo previsto, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, nei casi di:
 - a) mutamenti di carattere organizzativo che si ripercuotano negativamente sulla qualità dei servizi resi all'Aderente;
 - b) giusta causa e giustificato motivo.
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici di beni e servizi e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di Amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Cansole)

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Ordinativo di Servizi.

3. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Aderenti.

4. In caso di recesso degli Aderenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore, inoltre, si impegna a stipulare, entro dieci giorni dalla data del presente atto, una polizza assicurativa con massimale pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ciascun sinistro a beneficio anche degli Aderenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Servizi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Servizi. In particolare, detta polizza tiene indenne la Centrale di Committenza e gli Aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai Ordinativi di Servizi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per gli Aderenti; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domènico Console)

Articolo 27 Clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizi sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere a questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall'ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
4. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Don Enrico Console)

6. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Servizi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; resta inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l'Ordinativo di Servizi si potranno risolvere di diritto.

Articolo 28

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Aderenti, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente, il Foro competente è quello di Bari.

Articolo 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Servizi circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Regione Puglia e gli Aderenti eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizi, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Aderenti. In ogni caso gli Aderenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Servizi o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizi, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Servizi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Servizi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Servizi (o di parte di essi) da parte delle amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio, gli Ordinativi di Servizi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in due originali in bollo ad un unico effetto.

Bari, li 08 ottobre 2009

Regione Puglia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

Il Fornitore

Stefano Crudele

Il sottoscritto, Stefano CRUDELE, nato a Barletta il 20/02/1960, quale procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 8 (Erogazione dei servizi e verifiche), Articolo 9 (Condizioni dei servizi e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obblighi specifici del Fornitore), Articolo 11

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Caucione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Variazioni della Fornitura), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Divieto di subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Clausola Compromissoria), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola finale).



Bari, 08 ottobre 2009

Il Fornitore

Allegato sub lettera A) : Offerta Economica del fornitore del 29/01/2009.



Agenzia delle Entrate
Ufficio di BARI 2

Atto registrato il 16 OTT. 2009

al n. 13498 vol.

esatte € 168.00

Per il Capo Ufficio Delegato alla Firma
Sig. Ugo COLIANNI



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Casale)

SUEGATO A)

 <p>Regione Puglia</p>	<p>Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa e su quotidiani nazionali e locali</p>	<p>OFFERTA ECONOMICA</p>	<p>Pagina 1 di 4</p>
---	--	--------------------------	----------------------



3

[Handwritten signature]



Regione Puglia

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa e su quotidiani nazionali e locali

OFFERTA ECONOMICA

Per C.C. all'originale
Bari *[Handwritten signature]*
Il Funzionario



[Handwritten signature]
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenico Console)

Gennaio 2009




Regione Puglia

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa e su quotidiani nazionali e locali

OFFERTA ECONOMICA

Pagina 2 di 4



Spett.le
REGIONE PUGLIA
 Assessorato alla Trasparenza e
 Cittadinanza Attiva
 Servizio AA.GG. - EMPULIA
 Viale dei Caduti di Tutte le Guerre n. 15
 70126 Bari



La Info srl, con sede in Barletta, Via Sant'Antonio 28, tel.0883.531377, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04656100726, rappresentata da Gennaro Domenico Damato nella sua qualità di Legale Rappresentante, propone la seguente offerta economica:

SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU ORGANI DI STAMPA

TESTATE NAZIONALI	IMPORTO UNITARIO A MODULO (IVA esclusa)	PREZZO RIBASSATO (IVA Esclusa)
Avvenire	€ 335,00	€ 130,00
Corriere della Sera	€ 585,00	€ 570,00
Corriere dello Sport	€ 395,00	€ 190,00
Europa	€ 492,00	€ 250,00
Finanza e Mercati	€ 390,00	€ 150,00
La Gazzetta del Mezzogiorno	€ 448,00	€ 448,00
Il Giornale	€ 330,00	€ 300,00
Il Manifesto	€ 410,00	€ 150,00
Il Riformista	€ 390,00	€ 150,00
Il Secolo d'Italia	€ 500,00	€ 70,00
Il Sole 24 ore	€ 750,00	€ 550,00
Il Tempo	€ 433,00	€ 220,00
Italia Oggi	€ 210,00	€ 210,00
L'Avanti	€ 180,00	€ 10,00
Liberazione	€ 370,00	€ 120,00
Libero	€ 130,00	€ 130,00
L'Opinione	€ 380,00	€ 10,00
L'Unità	€ 567,00	€ 210,00
La Discussione	€ 380,00	€ 10,00
La Stampa	€ 566,50	€ 250,00
Messaggero	€ 660,00	€ 600,00
Milano Finanza	€ 220,00	€ 200,00
Osservatore Romano	€ 254,10	€ 60,00
Repubblica	€ 765,00	€ 600,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AFFARI GENERALI
 (Domenico Damato)

Tabella 1 - Importi dei servizi di pubblicazione su testate nazionali



Regione
Puglia

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa e su quotidiani nazionali e locali

OFFERTA ECONOMICA

Pagina
3 di 4

TESTATE REGIONALI	IMPORTO UNITARIO A MODULO (IVA Esclusa)	PREZZO RIBASSATO (IVA Esclusa)
Bari Sera	€ 50,00	€ 50,00
Corriere del Giorno (Taranto)	€ 125,00	€ 125,00
Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia	€ 142,00	€ 130,00
Corriere dello Sport -Ed. Puglia	€ 140,00	€ 140,00
Il Nuovo Quotidiano di Puglia	€ 175,00	€ 175,00
La Gazzetta del Mezzogiorno	€ 448,00	€ 448,00
Puglia	€ 90,00	€ 80,00
Repubblica Ed. Bari	€ 366,00	€ 250,00
E-Poils	€ 250,00	€ 120,00
Leggo Ed. Bari	€ 118,00	€ 10,00
Gazzetta dello Sport Ed. Puglia	€ 104,00	€ 90,00
Taranto Sera	€ 190,00	€ 20,00
Quotidiano di Bari	€ 200,00	€ 100,00
Quotidiano di Foggia	€ 200,00	€ 200,00
Foggia Sera	€ 130,00	€ 10,00

Tabella 2 - Importi dei servizi di pubblicazione su testate locali

Prezzo unico	7.536,00	Settemilacinquecentotrentasei/00
RIBASSO UNICO	41,44 %	Quarantunovirgolaquarantaquattro%


Tabella 3 - Ribasso unico su servizi di pubblicazione su testate nazionali e locali

La Info srl dichiara, inoltre:

- che gli importi offerti, IVA esclusa, sono quelli riportati nelle tabelle sopra e sono espressi in Euro e relative frazioni;
- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione della stessa;
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo le Pubbliche Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Puglia che possono aderire alla Convenzione;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo/sconto richiesto ed offerto, ritenuto remunerativo;



DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AFFARI GENERALI
 (Domenico Garisole)



Il Legale Rappresentate

 Regione Puglia	Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa e su quotidiani nazionali e locali	OFFERTA ECONOMICA	Pagina 4 di 4
--	---	--------------------------	------------------

di aver preso atto che l'importo presunto complessivo della fornitura è pari ad Euro 1.500.000,00 (IVA esclusa) relativo n° 160 procedure di gara, per un periodo di 24 mesi (dalla data di sottoscrizione del contratto) e comunque fino a concorrenza dell'importo suddetto, aumentabile o diminuibile di 1/5, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, salvo recesso o risoluzione del rapporto stesso.

La Info srl prende infine atto che:

- i termini per l'espletamento della fornitura sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 cod. civ.;
- l'allegato 2 offerta tecnica (Capitolato Tecnico) costituirà parte inscindibile e sostanziale della Convenzione che verrà eventualmente stipulata con la Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio AA.GG. - EmPULIA.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla:

Info Srl via S. Antonio, n° 28 - 70051 Barletta
presso Banca Carige, - Ag. di Barletta - Piazza Aldo Moro
Codice ABI 06175, Codice CAB 41350, CIN F, C/C 000000821720

Barletta, li 29/01/09

Il Legale Rappresentante

Gennaro D. Damato

Gennaro D. Damato
Il RA 04655100720



[Handwritten signature]

Allega alla presente istanza copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Domenica *[signature]*)